



Delibera n. 106

Adunanza del 24 marzo 2026

Fascicolo 4020/2025

Oggetto:

Procedura di gara europea aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura inerenti la Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 relativi al progetto di rigenerazione urbana, integrato e strategico, nel *omissis*.

Riferimenti normativi

Art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023.

Parole chiave

Criterio di prossimità - certificazione parità di genere – difformità punteggi dell'offerta rispetto al disciplinare di gara – omessa predeterminazione dei criteri di valutazione.

Massima

Il criterio della prossimità territoriale - in quanto criterio premiale - deve essere adeguatamente predeterminato nella lex specialis di gara al fine di rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto nella successiva fase di valutazione, nonché di evitare possibili strumentalizzazioni e arbitri in sede di valutazione delle offerte; ciò consente, anche ex post, un controllo sulla logicità e congruità della valutazione effettuata. Ne consegue che in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici.

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, la lex specialis di gara deve includere tra i criteri premiali il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.



Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

visto il “*Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia dei contratti pubblici*” (approvato con la Delibera n. 270 del 20 giugno 2023, con le modificazioni apportate con la Delibera n. 346 del 3 luglio 2024 e con la Delibera n. 262 del 3 giugno 2025)

visti gli atti del procedimento di vigilanza, la Comunicazione di Avvio del Procedimento, la Comunicazione di Risultanze Istruttorie, le relative controdeduzioni e tutta la documentazione acquisita in via istruttoria.

1. Il procedimento istruttorio e le criticità contestate

Con bando pubblicato in data 6 agosto 2025, è stata avviata la procedura di gara in oggetto, suddivisa in 2 lotti, da affidare mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riservando n. 90 punti all’offerta tecnica e n. 10 punti all’elemento economico. Nell’ambito delle prerogative istituzionali ad essa riservate per legge e facendo seguito alle richieste trasmesse in via istruttoria alla stazione appaltante (prot. ANAC U. n. 133010 del 16 ottobre 2025, riscontrate con nota prot. ANAC I. n. 137326 del 29 ottobre 2025), l’Autorità, con nota prot. U. n. 151664 del 9 dicembre 2025 ha avviato il procedimento di vigilanza nei confronti dell’A. L., rilevando, per entrambi i lotti, la sussistenza di alcune potenziali criticità contenute nel paragrafo n. 18 del disciplinare di gara, in merito alla predeterminazione del criterio di prossimità – e alla proporzionalità del punteggio ad esso riservato, pari a 15 punti sui 90 complessivamente da assegnare per l’offerta tecnica – e alla mancata previsione, tra i criteri di premialità, di un punteggio premiale riservato ai concorrenti in possesso della certificazione di parità di genere, di cui all’art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

A seguito delle controdeduzioni rese dalla stazione appaltante nella nota di riscontro (prot. ANAC I. n. 156901 del 23 dicembre 2025, poi integrata con prot. ANAC n. 158094 del 30 dicembre 2025), l’Autorità, esaminata complessivamente la documentazione acquisita in via istruttoria, ha confermato la sussistenza di rilevanti criticità, anche ulteriori rispetto a quelle evidenziate in sede di Comunicazione di Avvio del Procedimento (d’ora in avanti “CAP”); infatti, in aggiunta alle criticità già oggetto di contestazione in CAP, è stata rilevata l’attribuzione, da parte della commissione giudicatrice, di punteggi difformi rispetto alle previsioni del disciplinare di gara, sia in relazione all’offerta tecnica che a quella economica. Pertanto, in seguito ad ulteriori richieste istruttorie, con nota prot. U. n. 8313 del 28 gennaio 2026, l’Autorità ha trasmesso alla stazione appaltante una Comunicazione di Risultanze Istruttorie (d’ora in avanti “CRI”), ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Interno di Vigilanza, invitando l’ente a controdedurre in merito alle criticità sopra evidenziate.

Con nota prot. ANAC I. n. 17204 del 19 febbraio 2026, la stazione appaltante ha poi trasmesso le proprie controdeduzioni - delle quali verrà dato conto nel prosieguo della presente Delibera - affermando, in conclusione, la conformità del proprio operato alla normativa di settore, nonché manifestando la propria disponibilità ad adeguarsi alle osservazioni eventualmente rese dall’Autorità, ivi inclusa la valutazione su eventuali provvedimenti da adottare in autotutela rispetto alla procedura di gara in oggetto.



2. Le controdeduzioni della parte e le considerazioni dell’Autorità

Nonostante le controdeduzioni da ultimo fornite dall’ente in riscontro alla CRI, deve confermarsi la sussistenza delle criticità già in parte contestate all’amministrazione nel corso del procedimento di vigilanza, per i seguenti motivi in fatto e in diritto.

I. Mancata predeterminazione e valorizzazione del criterio di prossimità, in violazione dell’art. 108, comma 7, del Codice.

I.1) L’Autorità ha **contestato** (cfr. CAP del 9 dicembre 2025 e CRI del 28 gennaio 2026) che, ai sensi dell’art. 108, comma 7 d. lgs. n. 36/2023, l’inserimento del criterio di prossimità tra i criteri premiali avrebbe necessitato di una dettagliata predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, al fine di consentire agli operatori economici di presentare un’offerta consapevole; il disciplinare di gara, viceversa, contiene generici riferimenti alla presenza di una sede operativa nell’ambito territoriale di realizzazione dell’opera, non chiarendo né gli aspetti concreti da valorizzare per l’attribuzione del punteggio, né la gradualità dello stesso.

La documentazione di gara, infatti, si limita ad affermare unicamente che “*sarà valutata positivamente la presenza della sede operativa nell’ambito territoriale di realizzazione dell’opera*”. Pertanto, la platea dei concorrenti non avrebbe potuto in alcun modo aprioristicamente prevedere, in sede di presentazione delle offerte, quali elementi sarebbero stati maggiormente valorizzati ai fini dell’attribuzione del rilevante punteggio premiale riservato al criterio citato. Sotto altro profilo, è stata evidenziata la possibile sproporzione del criterio, al quale sono riservati 15 punti sui 90 totali dell’offerta tecnica, rendendolo prevalente anche rispetto alle “Modalità esecutive dell’incarico”, a cui sono stati riservati 10 punti.

I.2) In sede di **controdeduzioni** la stazione appaltante ha fornito riscontri contraddittori e comunque non adeguati a superare le criticità esposte.

In un primo momento, l’amministrazione – ribadita sia la proporzionalità del punteggio da attribuire che l’assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza - ha osservato in proposito che il citato criterio risulta correttamente dettagliato nel disciplinare di gara, oltre che chiarito nell’ambito dei riscontri ai quesiti formulati dagli offerenti in via propedeutica alla formulazione delle offerte. In dettaglio, la stazione appaltante ha asserito che il punteggio è stato in effetti attribuito dalla commissione “*sulla base di una griglia valutativa coerente con la descrizione del par. 18, graduando i punteggi in funzione: (i) dell’effettiva vicinanza territoriale; (ii) della stabilità e non occasionalità della sede operativa; (iii) della capacità di garantire tempestività ed efficienza nell’esecuzione (numero di risorse presenti in loco, disponibilità di mezzi, tempi di risposta)*. La graduazione, dunque, non si è limitata alla mera distanza in chilometri, ma ha considerato parametri oggettivi e verificabili in termini di organizzazione del servizio, che sono strettamente connessi all’oggetto dell’appalto (direzione lavori e coordinamento sicurezza) e quindi compatibili con l’art. 108 d.lgs. 36/2023”.

Nella nota di riscontro alla CRI, l’ente ha poi contraddittoriamente affermato di non aver volutamente predeterminato, dettagliato e specificato il criterio nell’ambito del disciplinare di gara, al fine di consentire “*all’operatore economico di valorizzare il proprio contributo*



specifico in termini di know-how”, e che i partecipanti alla procedura di affidamento avrebbero potuto comunque conoscere ex ante quali elementi sarebbero stati valorizzati ai fini dell’attribuzione del punteggio, avendo gli stessi affinato con il tempo “esperienze e mezzi che possono risultare premiali in altre gare” e rientrando “nell’ambito della diligenza qualificata degli operatori economici” l’interpretazione delle diverse declinazioni che avrebbe potuto assumere il criterio stesso.

La stazione appaltante ha dunque asserito che la scelta di non vincolare ex ante la declinazione del criterio avrebbe consentito alla commissione di gara di “*valutare in modo più aderente al principio del risultato la complessiva struttura organizzativa proposta*”, per poi concludere che l’incidenza effettiva del criterio sulla graduatoria finale è risultata “*irrisoria e ininfluente*”, posto lo scarto minimo di punteggi connessi al criterio effettivamente attribuito ai diversi concorrenti.

I.3) Al riguardo deve richiamarsi la **normativa di riferimento**, costituita dagli art. 108 co. 4 e ss., d.lgs. 36/2023, nonché dal Bando Tipo n. 1 e della Linee Guida ANAC n. 2, a mente dei quali è necessario che la lex specialis di gara predetermini i criteri premiali, nonché i criteri motivazionali posti a base di gara.

“Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all’amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese” (cfr. Linee Guida ANAC n. 2).

I criteri motivazionali cui si deve attenere la commissione di gara per la valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi devono essere dunque definiti in modo chiaro, come devono essere descritti, “*in modo altrettanto chiaro, i livelli qualitativi ai quali corrispondono i punteggi, affinché la commissione di gara si limiti ad accertare la corrispondenza tra punteggio e livello predefinito*” (cfr. Linee Guida ANAC n. 2).

Anche in giurisprudenza, la norma è interpretata come segue “*se la lex specialis prevede, e potrebbe anche non farlo, unitamente ai criteri “generali” di valutazione dell’offerta, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, tale scelta influisce sulla motivazione del giudizio, nel senso che l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi; ne consegue che tanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica; se, invece, il giudizio della commissione non è delimitato nell’ambito di un minimo e di un massimo, occorre la motivazione, al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte e, in particolare, di quella tecnica* (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 16/02/2024, n. 113).

In sostanza, il punteggio numerico inerente all’offerta tecnica, espresso sui singoli oggetti di valutazione, “*opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è*



sufficientemente chiaro, analitico e articolato, si da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 14/04/2020, n. 219)” (TAR Campania, SA, 796/2025).

Ed ancora, *“secondo costante giurisprudenza, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, si da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097; III, 29 ottobre 2020, n. 6618)” (Cons. St., sent. n. 8167/2025).*

In sintesi, deve affermarsi che il criterio della prossimità territoriale - in quanto criterio premiale - deve essere adeguatamente predeterminato nella lex specialis di gara al fine di rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto nella successiva fase di valutazione, nonché di evitare possibili strumentalizzazioni e arbitri in sede di valutazione delle offerte; ciò consente, anche ex post, un controllo sulla logicità e congruità della valutazione effettuata. Ne consegue che in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici.

I.4) Le ulteriori controdeduzioni rese dall'ente non valgono ad escludere – ma, al contrario, aggravano – le criticità evidenziate in fase di CRI.

In primo luogo, deve evidenziarsi come quanto sostenuto dall'amministrazione circa la possibilità per gli operatori economici di prefigurarsi *ex ante* l'esatta declinazione del criterio di prossimità risulti smentito in via di fatto dalla stessa platea dei concorrenti.

Infatti, alla luce dell'indeterminatezza delle disposizioni contenute nell'art. 18 del disciplinare di gara (secondo il quale *“sarà valutata positivamente la presenza della sede operativa nell'ambito territoriale di realizzazione dell'opera”*), è stato posto uno specifico quesito, al quale l'ente si è ulteriormente limitato a rispondere come *“Il criterio premiale, come indicato nel disciplinare di gara, intende garantire una gestione più efficiente e rapida dei servizi oggetto di gara, anche in relazione ai tempi dei finanziamenti PNRR, e, in un cantiere vicino a un'arteria principale, che richiede attenzioni immediate in termini di sicurezza e coordinamento...”*. Quindi non è stato declinato in concreto il concetto di “vicinanza”, né i criteri di valorizzazione e graduazione degli elementi di prossimità.

Non è stato infatti chiarito se il relativo punteggio fosse attribuibile anche all'offerente inizialmente sprovvisto di sede operativa, ma che si obbligasse a conseguire la stessa prima dell'inizio dell'esecuzione, né come sarebbero stati valorizzati gli ulteriori elementi connessi (disponibilità di mezzi di trasporto, numero di risorse, distanza chilometrica e/o lineare ecc.).



Deve dunque confermarsi che gli elementi concernenti la graduazione del criterio di prossimità, rappresentati dall'ente solo in fase di riscontro alla CAP, avrebbero dovuto essere resi noti *ex ante* per la platea dei concorrenti, al fine di consentire agli stessi di presentare offerte consapevoli e calibrate sugli elementi effettivamente da valorizzare; ciò anche tenuto conto che alla procedura in esame avrebbero potuto prendere parti operatori di settore che, nonostante l'esperienza, non necessariamente avrebbero dovuto comprendere tutte le possibili declinazioni del criterio di prossimità, se non applicato in altre gare.

Peraltro, non appare chiaro quale sia l'iter logico seguito dalla commissione giudicatrice in fase di valutazione, in quanto il relativo verbale (n. 3 del 10.11.2025), si limita a riportare l'attribuzione dei punteggi, senza rendere percepibile il percorso argomentativo seguito.

In secondo luogo, diversamente da quanto sostenuto dalla stazione appaltante, si osserva come la mancata predeterminata declinazione del criterio di prossimità – che, nell'ottica dell'amministrazione sarebbe stata funzionale a consentire valutazioni discrezionali da parte della commissione, in applicazione del principio del risultato - comporti in astratto un elevato rischio di strumentalizzazioni e arbitri da parte dell'organo preposto alla valutazione delle offerte che, proprio perché non risultano predeterminati i criteri di valutazione, avrebbe potuto attribuire punteggi in maniera assolutamente illogica o sproporzionata.

I.5) Da ultimo, va ribadito come non possano condividersi nemmeno le statuizioni dell'amministrazione in ordine all'assenza, in concreto, di effetti distorsivi sulla concorrenza e sulla valutazione degli offerenti.

Circa il primo profilo va infatti osservato come il numero di offerenti (n. 6 imprese su due lotti, per complessivi n. 5 partecipanti al lotto 1 e n. 4 offerenti per il lotto n. 2), non appare, anche in relazione all'importo considerevole dell'appalto, sufficientemente significativo da poter escludere con certezza l'assenza di elementi ostativi alla presentazione dell'offerta da parte di altri operatori economici.

Relativamente allo scarto limitato effettivamente verificatosi in relazione alla gara de quo, fermo restando che tale elemento non vale comunque ad escludere la criticità come rilevata, si osserva che tale circostanza assume comunque un rilievo maggiore in considerazione delle errate attribuzioni di punteggi rispetto ai massimali previsti nel disciplinare (cfr. successivo par. 2.3 della presente Delibera).

In conclusione, deve ritenersi sussistente la violazione contestata: il par. 18 del disciplinare di gara non è dunque conforme al quadro normativo, regolatorio e giurisprudenziale di riferimento, nella parte in cui non ha adeguatamente predeterminato i criteri motivazionali attribuiti del punteggio tecnico relativamente alla clausola territoriale.

II. Mancata previsione di un punteggio premiale da attribuire per il possesso della certificazione sulla parità di genere, in violazione dell'art. 108, comma 7, d. lgs. n. 36/2023

II.1) Nell'ambito delle diverse interlocuzioni avute nel corso procedimento di vigilanza, sia con la CAP del 9 dicembre 2025, che con la CRI del 28 gennaio 2026, l'Autorità ha **contestato** l'illegittimità del par. 18 del disciplinare di gara, nella misura in cui non è stato



previsto alcun punteggio premiale connesso al possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Il.2) La stazione appaltante, in sede di **controdeduzioni**, ha in primo luogo asserito la natura meramente formale dell'omissione, per poi specificare che gli aggiudicatari di entrambi i lotti sono comunque in possesso della certificazione attestante l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, sottolineando dunque come l'omissione contestata non abbia in concreto alterato la *par condicio* degli offerenti, anche considerate l'urgenza dell'affidamento (trattandosi di risorse PNRR) e la proporzionalità e pertinenza dei criteri di aggiudicazione richiesti.

L'ente ha inoltre rappresentato di non aver richiesto nella documentazione di gara la suindicata certificazione anche tenuto conto dell'indirizzo non univoco in ordine all'obbligatorietà della stessa, stante l'assenza di apposite previsioni in merito contenute nel Bando Tipo ANAC, consultato in fase di predisposizione degli atti di gara.

Da ultimo, in ogni caso, la stazione appaltante ha preso atto delle precisazioni formulate dall'Autorità, manifestando il proprio impegno - in prospettiva di futuri affidamenti - ad inserire, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione, un punteggio premiale autonomo dedicato alla certificazione di parità di genere, nonché ad aggiornare i modelli interni di disciplinare, in conformità all'art. 108, co. 7, d.lgs. 36/2023.

Il.3) In via preliminare, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale e i precedenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, la *lex specialis* di gara deve includere tra i criteri premiali il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (cfr., ex multis, ANAC Comunicato del Presidente 30.11.2022; la obbligatorietà della previsione è ribadita dall'Autorità con Delibera 145/2025), in quanto lo scopo perseguito dalla norma è quello *“di sollecitare le imprese ad adottare politiche organizzative e produttive orientate al raggiungimento di obiettivi primari e superindividuali e, quindi, a premiare la condizione soggettiva di quel concorrente che ha già posto in atto le misure concrete e conseguito la parità di genere, o è in via di conseguimento della medesima. La norma mira, quindi, a valorizzare una condizione soggettiva del concorrente relativa alla specifica organizzazione e politica di impresa ...”* (cfr. TRGA Bolzano sent. 257 del 4.11.2024).

In conformità al citato indirizzo, anche il par. 18.1 del bando tipo ANAC n. 1 per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - approvato con Delibera n. 365 del 16 settembre 2025 - richiede alle stazioni appaltanti di individuare *“il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità)”*, richiamando espressamente le indicazioni fornite dall'ANAC con il già citato Comunicato del Presidente del 30 novembre 2022.

Per maggiore attinenza rispetto alla procedura in corso, si osserva inoltre che la medesima previsione è poi contenuta nel bando tipo n. 2 per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta



economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attualmente in consultazione.

II.4) In conclusione, per un verso, si può positivamente tenere conto dell'impegno manifestato dall'ente nei vari riscontri forniti in fase istruttoria, raccomanda pertanto *pro-futuro* alla stazione appaltante di adeguarsi alla previsione dell'art. 108, comma 7, del Codice, come sopra interpretata; per altro verso, deve ritenersi che la *lex specialis* di gara non sia conforme all'art. 108 co. 7 del codice, nella parte in cui non prevede tra i criteri premiali il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

III. Errata attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, in violazione delle previsioni contenute nel disciplinare

III.1) Con nota integrativa prot. ANAC n. 158094 del 30 dicembre 2025, la stazione appaltante, in riscontro alle richieste istruttorie dell'Autorità, ha trasmesso l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta e i verbali della Commissione giudicatrice, comprensivi delle valutazioni rese sul criterio di prossimità.

Dall'esame della documentazione trasmessa, è emerso come:

- relativamente all'offerta tecnica del lotto 1, la somma dei singoli punteggi attribuiti al criterio B (55) è risultata inferiore a quella massima da attribuire ai sensi del disciplinare (60 punti), come del resto evidenziato dalla medesima commissione nel verbale n. 3; inoltre, come emerge dalle valutazioni rese nell'Allegato n. 1 al verbale n. 3, al criterio A la Commissione ha riservato un massimo di 15 punti, in luogo dei 10 previsti dal disciplinare;
- relativamente all'offerta tecnica del lotto 2, al criterio A e al criterio C sono stati riservati un massimo di 15 punti ciascuno (cfr. Allegato n. 2 al verbale n. 3), in luogo, rispettivamente, dei 10 e dei 20 punti previsti in disciplinare;
- anche per l'offerta economica, benché l'art. 22 del disciplinare contemplasse un punteggio da attribuire in base al ribasso offerto in gara dall'operatore economico, dai verbali n. 4 del 17 novembre 2025 e n. 5 del 1° dicembre 2025, è emerso come il relativo calcolo sia stato effettuato con riferimento al prezzo offerto e non sul ribasso percentuale.

III.2) Le citate circostanze sono state appositamente **contestate** all'ente con la CRI del 28 gennaio 2026.

In sede di **controdeduzioni**, l'amministrazione ha rappresentato di aver riconvocato la Commissione per procedere alla correzione dell'errore materiale mediante ricalcolo dei punteggi tecnici (lotti 1 e 2) in conformità alle previsioni del disciplinare, senza modificare in alcun modo la precedente valutazione qualitativa delle offerte esaminate (e dunque ad invarianza dei coefficienti e giudizi precedentemente attribuiti).

Relativamente all'offerta economica, l'ente ha poi rappresentato che non meglio specificate *"anomalie nella gestione dei dati da parte della piattaforma telematica"* hanno comportato in primo luogo l'attribuzione di punteggi fondati sul prezzo assoluto; successivamente, ulteriori errori di calcolo hanno comportato l'attribuzione di punteggi sulla base del ribasso massimo anziché di quello medio, come previsto in disciplinare.



Per effetto dei citati errori nell'attribuzione dei punteggi, in riscontro alla CRI, l'ente ha trasmesso il verbale di rettifica del 11 febbraio 2026 (con relativi allegati), contenente il ricalcolo di tutti i punteggi in conformità alle previsioni del disciplinare, ad invarianza della graduatoria finale.

III.3) Al riguardo - premesso che appare superfluo esprimere contestazioni in diritto sulle irregolarità, poi parzialmente rettificata, concernenti la modalità di conduzione dei lavori e di attribuzione dei punteggi, anche considerato che l'amministrazione ne ha già preso atto in riscontro alla CRI – vale la pena evidenziare come in sostanza la valutazione sia stata condotta sulla base di criteri profondamente difformi rispetto a quelli predeterminati, che hanno portato, nei fatti, all'attribuzione di punteggi diversi rispetto al paradigma previsto nel disciplinare, nonostante l'invarianza delle posizioni acquisite dagli operatori economici nella graduatoria finale.

L'erronea valutazione dei criteri e dei punteggi assegnati, lungi dal rappresentare un mero errore materiale, ha comportato la formulazione di una graduatoria largamente modificata nei singoli punteggi (pur se ad invarianza di posizioni), posto che gli errori (sia di valutazione che di calcolo) hanno avuto impatto su entrambi i lotti e su tutti i criteri oggetto di valutazione della Commissione, sia in relazione all'offerta tecnica che a quella economica.

In aggiunta, anche considerandone il possibile impatto in astratto sulla formulazione della graduatoria, si evidenzia come la circostanza imponga ulteriori valutazioni in merito all'opportunità di riconvocare la Commissione e di rettificare punteggi in seguito a valutazioni già espresse sulla soglia di anomalia e alla comunicazione già resa agli aggiudicatari provvisori.

3. Considerazioni dell'Autorità

In conclusione, deve ritenersi che le criticità accertate e sopra esposte, anche complessivamente considerate, siano gravi ed abbiano inciso sul corretto svolgimento della procedura di gara, rimettendosi alla stazione appaltante la valutazione in ordine alle conseguenziali iniziative da assumere, anche alla luce dei principi generali della materia. *Pro-futuro*, si invita ad un rigoroso rispetto della normativa vigente.

Per tutto quanto esposto, ai sensi del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici,

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, che la procedura in oggetto (Lotto 1 - direzione lavori - CIG B7E5A98292 e Lotto 2 - coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - B7E5A99365) è caratterizzato dalle criticità suesposte, relative alla mancata congrua predeterminazione del criterio premiale di prossimità (par. I), alla mancata attribuzione di premialità connesse al possesso della certificazione sulla parità di genere (par. II) e all'errata attribuzione di punteggi in difformità alle previsioni del disciplinare (par. III).



Si *raccomanda* pertanto:

- *pro-futuro*, un rigoroso rispetto della normativa vigente delle indicazioni fornite al riguardo;
- relativamente alla gara in corso, di valutare le misure più opportune da adottare per adeguarsi alle osservazioni dell'Autorità, considerato l'interesse pubblico da tutelare.

La stazione appaltante è tenuta dunque a comunicare all'Autorità le determinazioni al riguardo assunte, entro il termine di **30 (trenta) giorni** decorrenti dalla comunicazione della presente delibera, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30.3.2026
Il Segretario Valentina Angelucci

Originale firmato digitalmente